

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO  
ECONOMICO TERRITORIALE PER IL PERIODO  
GENNAIO - LUGLIO 2013 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL  
SETTORE LEGNO ARREDAMENTO DEL VENETO**

Il giorno 31 gennaio 2013 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre-Venezia si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Presidente di categoria Donato Pedron, del responsabile del settore relazioni sindacali Ferruccio Righetto e del Sig. Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal presidente Alessandro Conte, dal dirigente regionale di categoria Gementi Claudio con l'assistenza del segretario regionale Mario Borin e del responsabile regionale per le relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Sig. Umberto D'Aliberti;

e

la **Filllea-CGL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Leonardo Zucchini;

la **Filca-CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Salvatore Federico;

la **Feneal-UIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Valerio Franceschini;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto che:

- Il punto 2 del contratto collettivo regionale di lavoro del 21 dicembre 2011, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore legno - arredamento del Veneto, prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento aprile 2012 – ottobre 2012, nonché che l'EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento delle competitività

- aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare dell'Agencia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, n. 3) e dall'Accordo interconfederale regionale 24 marzo 2011.
- La nuova normativa relativamente all'applicazione della detassazione del salario legato alla produttività.
- Il medesimo articolo (art 4 del ccl) prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificate (fonte EBAV):

- Che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto – EBAV del settore legno – arredamento è diminuito del – 2,6% nel periodo di riferimento (aprile – ottobre 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile – ottobre 2011);
- Che il numero dei lavoratori del settore legno – arredamento è diminuito del – 2,1% nel periodo di riferimento (aprile – ottobre 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile – ottobre 2011)
- Che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 21 dicembre 2011, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo aprile – ottobre 2012;

concordano quanto segue:

1. A far data dal **01 gennaio 2013** al **31 luglio 2013** sarà erogato per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati e operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore legno arredamento artigiano nel periodo di riferimento (aprile – ottobre 2012), l'EET seguente:

LIVELLI	EET mensile dal 01.01.2013 al 31.07.2013	EET oraria dal 01.01.2013 al 31.07.2013
A S	€ 53,71	0,30868
A	€ 48,55	0,27902
B	€ 41,32	0,23747
CS	€ 38,66	0,22218
C	€ 36,15	0,20776
D	€ 32,02	0,18402
E	€ 28,92	0,16621
F	€ 25,82	0,14839

2. Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997, viene riconosciuto l'EET a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 7 (sette) mesi nel periodo di riferimento;


3. L'EET è escluso ai fini del computo del TFR.
4. Le dichiarano che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce accordo collettivo territoriale per l'erogazione di voci retributive collegate a retribuzione di produttività ai sensi del DPCM in attesa di registrazione.
5. Le parti datoriali, con la sigla del presente verbale attestano che tale accordo è conforme alle disposizioni del DPCM citato in premessa e sarà depositato entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso l'Organismo competente.-
6. Il provvedimento relativo alla detassazione sarà comunque soggetto alle ulteriori condizioni poste da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o da altre Amministrazioni.-
7. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2 del CCRL del 21 dicembre 2011.-

Letto, confermato e sottoscritto.

**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**




**Alca - CISA**



**CNA del Veneto**



**Filea - CGIL**



**CASARTIGIANI Veneto**



**Federal UIL**

